

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2260

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato GEMMATO

Modifiche alla disciplina in materia di titolarità dell’esercizio e della gestione delle farmacie

Presentata il 20 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — A due anni di distanza dall’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, all’articolo 1, commi da 157 a 160, ha riformato la normativa sulla titolarità dell’esercizio e della gestione delle farmacie private, con ricadute anche su quelle comunali, in particolare con riferimento all’incompatibilità rispetto alla partecipazione nelle società speciali che esercitano le farmacie private, si rende necessaria una rivisitazione di tali aspetti, sia per il settore privato che per quello pubblico, in cui si articola la rete delle farmacie sul territorio. Tale rete di servizi rappresenta un *unicum* « professione-struttura-servizio » a tutela della qualità e della dignità della vita, assicurata attraverso la tutela della salute e la terapia del dolore, ed è a tal fine integrata nel Servizio sanitario nazionale.

Sulla base di questa premessa vengono in evidenza, in riferimento all’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 1991,

n. 362, come modificato dal citato comma 157 dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2017, la biunivocità nello stesso soggetto della titolarità dell’esercizio e della gestione delle farmacie private [articolo 1, comma 1, lettera a)] e la diarchia tra esercizio e gestione nel caso delle farmacie comunali, per le quali il diritto di esercizio rimane ascrivito ai comuni qualunque sia il diverso soggetto affidatario della gestione (articolo 4, primo periodo), nonché la revisione delle forme di gestione di queste ultime (articolo 4, secondo periodo), realizzata accorpando l’ordinamento di settore, di cui all’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e l’ordinamento generale sui servizi pubblici locali, di cui all’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In riferimento all’apertura al capitale delle società speciali per l’esercizio delle farmacie private con ricaduta sulle farma-

cie comunali ed alle conseguenti problematiche attinenti alla tutela della concorrenza e, di conseguenza, del servizio in riferimento all'abuso di posizione dominante, sanzionato dall'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene ridotto il limite della partecipazione delle società di capitali per l'esercizio delle farmacie in uno specifico ambito territoriale, già fissato al 20 per cento delle farmacie presenti nella regione dal comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 124 del 2017, portandolo al 10 per cento e facendo riferimento a un ambito non più regionale, ma provinciale o metropolitano (articolo 3); tale parametro numerico e territoriale è riferito alla titolarità di più farmacie da parte di ciascuna società speciale.

Con riferimento al tema delle incompatibilità, quella tra partecipazione societaria e attività dei soci nei settori sensibili (su cui

è intervenuto il comma 160 dell'articolo 1 della citata legge n. 124 del 2017, sostanzialmente confermando quanto già previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 362 del 1991, tramite il richiamo all'articolo 7, comma 2, della medesima legge) viene estesa alle società che possano avere un controllo sulle società speciali [articolo 1, comma 1, lettera *b*)]; viceversa, l'incompatibilità relativa all'instaurazione da parte dei soci di qualsiasi rapporto di lavoro, pubblico o privato, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della legge n. 362 del 1991, viene abrogata (articolo 2), dato che essa comporta un'evidente restrizione del diritto al lavoro e della libertà, anche economica, e non appare conforme ai principi di uguaglianza sostanziale e di razionalità, secondo i canoni fissati dagli articoli 3, 4, 35, 41 e 97 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 376, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « titolari dell'esercizio » sono inserite le seguenti: « e della gestione »;

*b)* al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « di una farmacia » sono sostituite dalle seguenti: « di una o più farmacie, nel rispetto dei limiti numerici per ambito territoriale previsti dall'articolo 1, comma 158, della legge 4 agosto 2017, n. 124 »;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'incompatibilità riguarda anche la partecipazione alle società che possono esercitare un controllo sulle società di cui al comma 1 del presente articolo nelle forme previste dagli articoli 2359 e seguenti del codice civile ».

### Art. 2.

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è abrogata.

### Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 158, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima provincia o città metropolitana ».

### Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« La titolarità dell'esercizio delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di

nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche può essere assunta per la metà, secondo un criterio di alternanza con i privati, dal comune, che rimane titolare del relativo esercizio qualunque sia la forma dell'affidamento della gestione della farmacia. L'affidamento della gestione delle farmacie comunali può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) mediante un'azienda speciale o consortile;
- c) mediante una società cui partecipano i farmacisti titolari di un contratto di lavoro dipendente;
- d) in forma diretta da parte di una società a capitale interamente pubblico, costituita anche mediante la trasformazione delle forme di gestione di cui alla lettera b), a condizione che sia garantito un controllo analogo a quello esercitato dai comuni sulle società che erogano servizi pubblici locali;
- e) mediante una società cui partecipano soci privati individuati tramite un'unica procedura a evidenza pubblica relativa all'affidamento della gestione e alla scelta del socio strategico; la procedura a evidenza pubblica deve garantire la tutela della concorrenza e la qualità della gestione anche prevedendo la sottoscrizione di un apposito contratto di servizio;
- f) mediante concessione a un operatore strategico individuato tramite una procedura a evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali stabiliti nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

